

I Capitoli dei Maestri Muratori, Marmorari e Cavatori di pietra nella città di Trapani

di SALVATORE DENARO

La processione dei *Misteri*, che si svolge il Venerdì Santo, con la sfilata per le vie della città delle venti vare raffiguranti la passione di Cristo, rappresenta per Trapani e per le sue tradizioni un momento di alto valore sociale e religioso e al tempo stesso di grande partecipazione popolare.

I *Misteri* ancor oggi sono affidati, ormai per consuetudine, alle varie maestranze della città che curano l'uscita in processione del gruppo statuario, a loro temporaneamente concesso dalla Confraternita di San Michele Arcangelo, a cui i gruppi sacri appartengono¹.

La nascita delle maestranze di Trapani può essere fatta risalire a cavaliere fra il '500 e il '600 e troviamo significativa documentazione nelle fonti d'archivio e in particolare nel fondo notarile conservato presso l'Archivio di Stato di Trapani.

Intendimento principale di questo breve lavoro è appunto quello di conoscere e studiare le fonti documentarie per collocare storicamente e cronologicamente, in modo quanto più preciso possibile l'origine di queste corporazioni artigiane che vollero stabilire in forma scritta, attraverso statuti redatti da notai, regole certe ed obbligatorie che disciplinassero il modo e le forme di appartenenza ad una data maestranza.

In un registro del notaio Melchiorre Castiglione di Trapani, il 13 novembre 1598 vengono sanciti i capitoli dei Maestri Muratori, Marmorari e Cavatori di pietra². Lo statuto, inedito, redatto dal notaio in latino e in volgare consta di sedici capitoli che, oltre a fissare i principi fondamentali ai quali gli appartenenti al ceti si dovranno scrupolosamente attenere, evidenzia il forte spirito corporativistico che anima questa e generalmente tutte le altre maestranze di Trapani.

I capitoli vengono presentati per l'approvazione ai Giurati del Senato di Trapani «ad effetto di confermarli validarli et approbarli...».

Si evidenziano, in breve sintesi alcune delle parti più significative di questo statuto.

Nel primo capitolo «per imporre buono ordine et costume alla loro arte li sottoscritti mastri determinano e concludono che ongni anno in lo giorno della festa et sollemnità delli quattro sancti coronati quali si celebravalli otto del mesi di novembre possano e debbiano creare et eligere doi consuli et doi consiglieri...»³. Gli eletti, facenti parte della stessa arte, avranno il compito di governare, sia dal punto di vista organizzativo, sia amministrativo la maestranza facendone rispettare le regole secondo quanto stabilito dallo statuto. I primi due consoli eletti sono il maestro Francesco Campanella e il maestro Vincenzo Ferraro e i primi due consiglieri il maestro Simone de Marino e il maestro Cesare Ferraro.

Queste figure, che diventano i massimi rappresentanti dell'arte, sono scelti ogni anno dagli altri maestri per le loro indiscusse qualità morali, ma diventano al tempo stesso responsabili in prima persona del mancato rispetto delle norme, sancite nello statuto; in alcuni casi essi sono obbligati al versamento delle somme (elemosine, cassa comune, etc.) dovute alla maestranza, se non riusciranno ad acquisirle dagli iscritti.

Con il terzo capitolo si impone ai lavoratori, garzoni e manovali appartenenti all'arte di solennizzare l'otto novembre la festa dei quattro santi coronati e di presenziare «alla celebracione di missi et divini officii...». Tutti coloro che non si atterranno a questa disposizione verranno sanzionati perfino con la «... expignoratione delli ferri o di altri beni...».

Nel quarto capitolo si afferma che i garzoni che avranno terminato l'apprendistato dai maestri dovranno, per esercitare in proprio la detta professione, essere esaminati dai consoli e dai consiglieri i quali, avendoli trovati idonei all'esercizio dell'arte, daranno «licentia in scriptis». Passati quindici giorni dall'avvenuta idoneità, i garzoni, ormai assunti al grado di maestri, verseranno in elemosina alla maestranza tarì quindici.

Il quinto capitolo mostra una delicatezza e una comprensione per l'uomo, prima ancora che per il lavoratore degna di essere evidenziata. «Potria essiri che con tutto che alcuni mastri habbiano esercito per molti anni...» e «... fabricando venessero a stroppiare et guastare le fabrice...» a loro affidate, e dato che questo fatto può procurare poco decoro per tutta la maestranza che opera nella città di Trapani, sarà opportuno fare a tutti i maestri un esame propedeutico all'esercizio della professione. Se i consoli e i consiglieri, ai quali è affidato l'ingrato compito di giudicare ed esaminare questi lavoratori, ne troveranno qualcuno inabile e poco preparato, «... non essendo conve-

niente mandarlo ad imparare di novo...o per esser homo anciano...», il capitolo statuisce che questo maestro sarà affiancato da un altro maestro così da potere tranquillamente continuare a lavorare, senza subire umiliazioni o mortificazioni di alcun tipo.

Lo statuto continua stabilendo, al capitolo sesto che qualora maestri *forestieri* volessero esercitare quest'arte a Trapani, essi dovranno essere esaminati dai consoli e consiglieri dell'arte che daranno licenza all'esercizio della professione, se trovati idonei. Questi nuovi affiliati dovranno pagare all'arte tarì quindici.

Il capitolo undicesimo stabilisce che «... perche lo impastare della calce molto importa al fabricare et per la calce bene impastata vengano le fabriche ad essiri bene composte et durabile...», nessuno dei manovali potrà esercitare tale officio senza l'assenso dei consoli e dei consiglieri.

Il capitolo successivo determina di aiutare il lavoratore appartenente all'arte qualora questi sia ammalato o povero con le elemosine raccolte tra la maestranza.

Ecco un esempio, con il capitolo tredicesimo di come prevenire le scorrettezze e la concorrenza sleale tra i lavoratori della stessa arte. Infatti, qualora un garzone venisse avvicinato da un maestro che lo invita ad andare a lavorare con lui, dietro un compenso maggiore e prima del periodo di obbligazione con l'attuale datore di lavoro, poiché «... non e giusto che altri zappi l'albero et altro coglia il frutto...» la maestranza stabilisce che nessun maestro possa prendere con sé un garzone «... senza expressa licentia del mastro che lo haveva per obligato et insegnato...».

Nel capitolo quattordicesimo si statuisce che tutti i lavoratori della maestranza, maestri, garzoni e manovali dovranno accompagnare il loro cilio⁴ incorrendo nella sanzione, se assenti, di tarì sette e grani dieci se maestro e di tarì tre se garzoni o manovali.

Di particolare interesse l'ultimo capitolo dello statuto. In esso si dice che «... li mastri perriaturi sonno quasi di una profensione et arte con detti mastri muratori cosa iusta e che similmenti siano un corpo et iuntamenti aiutino le fabriche della detta etcetera...»⁵.

Con questa affermazione si stabilisce che i mastri cavatori di pietra siano accorpati nella maestranza dei muratori. Ogni anno, il giorno della festa dei quattro santi coronati, i detti cavatori di pietra nomineranno un console e un consigliere e che «... similmenti habbiano di observari essi mastri perriaturi et loro garzuni li sudetti capituli...».

I gruppi statuari, come si è evidenziato di proprietà della Compagnia di San Michele Arcangelo, venivano affidati alle varie maestranze della città per la loro cura e per il trasporto in processione il giorno del Venerdì Santo.

Il 3 maggio 1620, con atto rogato dal notaio Melchiorre Castiglione⁶, «... vitus intornera Gubernator Societatis Sanguinis Cristu, magister vitus maurici primus assistens officialis dicte Societatis civis drepani... concederunt et concedunt magistro angelo fardella et laurentio de angeli consulibus artis ut dicitur delli muraturi de hac civis drepani...misterium dicto vulgariter lo Cristo alla Colonna...».

Quali rappresentanti dell'arte dei muratori i suddetti consoli «... se obligaverunt et obligant nomine artis...in perpetuum sociare quolibet anno supradictum misterium in die Veneris sancti sempri aliquo die...».

L'atto prosegue con l'obbligo dei maestri muratori di tenere accese, a proprie spese, venti torce durante la processione per conto della Compagnia del Preziosissimo Sangue di Cristo e di sostituirle nel caso si consumino. Nella vara alla maestranza è concesso di «... allogare una intorcias a spese di detti mastri...».

L'atto si conclude con l'intendimento che «... finita la santa processione... lo ditto misterio resta in potere della detta compagnia...». Ai consoli dell'arte dei muratori rimarrà solo la possibilità di abbellire a loro piacimento e a loro spese il mistero.

Lo Cristo alla Colonna, oggi intitolato *La Flagellazione* è ancor oggi affidato al ceto dei muratori che ne prende cura con gli stessi impegni e con gli stessi intendimenti voluti dalla tradizione che quell'atto del 1620 ha sancito *in scriptis*.

Eodem die XIII novembris XII Indictionis 1598

Quia fuerunt fatta per magistros fabros murarios in-/frascripta capitula tenoris sequentis videlicet: Capitulis/et ordinacione exhibiti et presentati alli spectabili singnori/ Iurati di la Invictissima cita di trapani ad effetto di/confirmanli validarli et approbarli accordati et/fatti per li infra-scritti mastri muraturi et marmora-/ri citatini habitaturi et commoranti in ditta citta/cioe per mastro francesco campanella et mastro vincentio/fer-raro consuli et mastro simuni di marino et mastro ce-/saro firraro consi-glieri mastro ioseppi mannella mastro/ambrosio medalino mastro anto-nino manardo mastro do-/minico di palermo mastro iacobo fiorentino mastro raphaelo zavatta mastro ioanne/gazano mastro dominico marotta mastro andrea daeli mastro/carlo daeli mastro petro genoisi mastro mario saladino/mastro augustino scafisi mastro ioanne gazano mastro domi-nico/marotta mastro vincentio pelupho mastro ioseph troisi/mastro andrea lumbaro mastro ioseph fardella/mastro nicola di pulitii mastro petro boniardino/mastro andrea luchisi mastro antoni bertulino mastro/vito di orlando et mastro francesco mannara mastro/antoni mau-richi mastro ioseppi di vitali mastro io-/seppi salerno et mastro ioseph la bella/

In primis:

Per imponere buono ordine et costume alla loro/arte li sottoscritti mastri determinano et concludono che//ongni anno in lo giorno della festa et sollemnita delli/quattro sancti coronati quali si celebravalli otto del me-/si di novembre possano et debbiano creare et eligere/doi consuli et doi consiglieri citatini della detta cita per-/sone idonee et sufficienti a tali officio quali debbia-/no administrare per anno uno integro cominzan-/do dal giorno di tali creatione innanti admini-/strando et assistendo pero tale officio come si conve-/ni et mancando alcuno di detti consuli et consi-glieri/in quello sonno obligati atorno la retta assistentio-/ni et admini-stratione di detto officio overo per causa/di morti ha in eleptione della maggior parti della/mastranza con voto et parere delli altri consuli et con-/siglieri che non haveranno accesso mutarli o mutar-/lo et in loco di essi o di esso eligerne et crearne altri/ o altro alloco ben visto/

Item perche li detti capituli et ordinacione non si/ trovaro accordati et fatti nello giorno che si celebri/lo anno passato detta sollemnita et festa et non si/poteno creare et eligere li sudetti doi consiglieri et/foro creati et elepti solamenti li detti doi consuli/come era costume per dare principio alla crea-/tione et eleptione di detti doi consiglieri di hoggi/innanti et per

insino al detto giorno che si cele-/brerà detta sollemnita et festa creato et eligero/in consule a mastro francesco campanella et mastro vincen-
tio/ferraro et in consiglieri a mastro simoni di mari-/no et cesari ferraro
mastri muratori come per-/soni idonee et sifficiente a tal officio create/ad
ad iudicare et consigliare a detti consuli in tutti//li cosi necessarii che
occurriranno per beneficio/della etcetera di detti quattro sancti coronati
decoro et/ad impleacione di detta loro arte/

Item che la festa et sollemnita di detti quattro sancti/coronati si haia per li
detti consuli et consiglieri et ma-/stranza lavoranti garzuni et manogali
ongni anno/nello infrascritto giorno di sollemnizare detta festività/di
quattro coronati trovandosi presenti alla celebracione/di missi et divini
officii in loco etcetera non exerciri in/detto giorno di festività la detta
loro arti tanto den-/tro questa cita come fuora et contravenendo alcuno
sia/ et incorra a la pena essendo mastro di tari quindici/et essendo lavo-
ranti garzuni et manuali di tari/setti et grana deci per ogni uno di appli-
carsi alle/fabrice et beneficio di detta etcetera costandosi prima/per doi
tesimonii in la corte di Iurati che detti/consuli et consiglieri mastranza
lavoranti garzoni et/manuali haveranno contravenuto contro lo quali o
li/quali contraventori per la exactione di detta pena/si possa con licentia
delli detti spettabili Iurati pro-/cedere per consuli et consiglieri alla expin-
gnoracione/delli ferri o di altri beni et non contro li conventuri/et non
exigendo detta pena li detti consuli et consigle-/ri siano tenuti pagarla di
proprio et per lo ad im-/plemento di quella procedere contro essi li novi
consuli et/consiglieri expingnorari del modo supra detto/

Item che tutti li garzuni seu lavoranti li quali/haveranno finito di imparari
da loro mastri detta arti//et vorranno da per loro exercitarla quella non
possano exercire/ che prima non siano examinati per detti consuli et consi-
glieri/se siano abili et sufficienti et fatta detta examina trovati ha-/bili et
havuta licentia in scriptis da detti consuli et consigle-/ri havendo quella
exercito per giorni quindici debbiano/pagare alla detta etcetera et per essi
a detti consuli et consi-/glieri per elemosina tari quindici per ogni uno di
loro una/volta tamen et contravenendo o mancando alcuni di essi lavo-
ranti/ delli cosi sopra detti incorra nella pena di tari quin-/dici per ogni
contraventioni di applicarsi et exquirvisi per/lo modo di sopra et
essendo renitenti a pagare detta elemo-/sina altri si possa per detti con-
suli et consiglieri procedere ad/expingnoracione come e detto di sopra et
intendere lo exer-/citio di detta arte a detto contraveniente domentre
non/si paghera detta elemosina/

Item perche potria essiri che con tutto che alcuni mastri/habbiano exercito per molti anni detta arti fossero an-/cora in experti et non sapessero il vero modo et ter-/mine di intagliari et frabricare per non sapere le regole/necessarie et fabricando venessero a stroppiare et gua-/stare le frabice che loro hanno in cura non senza gran-/dissimo danno et interesse delli patroni di essi frabiche/et poco decoro di questa cita per essiri dette frabice mal/fatte determinano et concludino che tutti li mastri citatini/habitatori et commoranti in detta cita si habbiano di/examinare per detti consuli et consigleri per vedere si siano ha-/bile et sofficienti et fatta detta examina trovasi habili/possano exercirla senza impedimento alcuno et tro-/vato alcuno di essi inhabile non essendo conveniente/mandarlo ad imparare di novo per haverla exer-/cito per molti anni o per esser homo anciano sia//in eleptioni di detti consuli et consigleri darlo altro mastro/in compagnia et privarlo che quella non pocza exer-/cirlo solo accio le frabice si facino con arte et con/ordine loco et ne resulti decoro a quilla cita ne/acompagnato utile alle patrone et honore alla ma-/stranza et denegarlo alcuno di essi mastri volersi exa-/minari non possano quella exercire et exercendola/incorra ongnuno di essi contraventori nella pena di/tari quindici per ongni volta di applicarsi et exi-/girsi per lo modo come sopra quali esaminarsi/habia et dibbia fare innanti li spettabili Iurati o al-/meno uno di essi per evitari qualche umori/che ci fossi tra li consuli et mastri/

Item che venendo in questa cita mastri foresteri/per volere exercire detta arte quella non possano ne/debbiano exercire senza licentia di detti consuli et consi-/gleri ad effetto di esaminarli et vedere si siano ha-/bili et sufficienti et esaminati et trovati habili/havuta licentia come di sopra possano quella exerci-/re et havendo exercito per giorni quindici debbino/pagare per elemosina alla detta etcetera et per essa/a detti consuli et consigleri tari quindici per ongni/uno di loro una volta tantum et essendo ritrovati/detti mastri per essi consuli et consigleri exercendo/detta arte cossi dentro come fori questa cita ho costandosi haverla exercito per dui testimo-/nii che semplicimenti iuriranno in lo offitio/di detti spettabili Iurati senza la licentia sudetta//incorra et sia in pena ongni uno che contraverra di altri/tari quindici di applicarsi et exegirli per lo modo co-/me di sopra/

Item che succedendo misurare alcuni maragmi indi-/care alcuna opera fare alcuna stima di fabriche, o altri cosi spectanti a detta loro arte non possa nexu-/no mastro andare affare detta misura iuditio di opera/et stima di fabriche senza licentia di detti consuli et consi-/gleri o almeno di

doi di essi et senza la canna di misu-/ra della detta etcetera et della ragione che consequitiran-/no della parete perche cause sudette siano tenuti/detti mastri donarni per elemosina alla detta etcetera la/mitaet contravenendo alcuno et custandosi come di sopra/incorra et sia in pena di tari sette et grani deci per/ogni volta che contravenira di applicarsi et exer-/girsi per lo modo di sopra/

Item che nello detto giorno che si celebra detta festa/et sollemnita di detti quattro sancti coronati siano obli-/gati tutti li mastri muratori marmorari lavoranti/garzoni et manuali veniri ad honorare et sollem-/nizare detta festa et sollemnita et trovati presenti alla creatione et eleptioni delli novi consuli et consiglieri/nel qual giorno ongni anno siano tenuti pagare/per elemosina alla detta etcetera cioe tari quattro per/ogni uno delli mastri et tari uno per ongni uno delli/lavoranti garzoni et manuali quali elemosina si/habbia da spendere per detti consuli et consiglieri in/beneficio della detta etcetera et mancando o essendo reni-/tenti alcuno di detti mastri lavoranti garzoni et ma-/nuali di non pagare come di sopra detti consuli et//consiglieri possano per la consequetione di tali ele-/mosina constringerli et expingnorarli li ferri che/servino per lo exercitio di tali arti o altro pen-/gno et mancando detti consuli et consiglieri in la/exactione di detta elemosina siano obligati pagar-/li de proprio et li consuli et consiglieri futuri possa-/no costringere et expingnorari detti consuli et con-/siglieri passati che non haveranno exatto detta/elemosina et mancando di non vi essiri presenti alla/sollemnita della festa delli sudetti sancti coronati senza/legitimo impedimento o di infermita o altro che siano in corsi in la pena di tari quattro li mastri et/li manuali di tari dui di eligersi dello modo sopra detto/di altri peni/

Item che domandando detti consuli et consiglieri o pro-/curando exigeri da qualsivoglia mastro lavoranti gar-/zoni et manuali tanto la detta elemosina ragione di/examina come anco di pena nella quali havessi alcun/di loro contravenuto siano tutti li debitori et contraventuri obli-/gati pagare et satisfare dette elemosine et ragioni di esamina di stime et pene senza disturbo portando/ogni rispetto a detti consuli et consiglieri come loro ufficiali/et constandosi per lo modo come di sopra alcun di essi/havere contravenuto sia et incorra nella pena di unzi/doi di applicarsi la mita alle fabriche di detta etcetera/et l'altra mita al mastrio delli convertiti di questa/cita et di exigersi del modo sottoscritto et mancando detti/consuli et consiglieri in la exactione delli sudetti//ragione et pene siano tenuti pagarle de proprio et/per la exactione di essi si possa contra di loro procedere del mo-/do sopra detto/

Item che domandando detti consuli et consiglieri o procu-/rando exigeri di qualsivoglia mastro lavoranti garzoni/et manuali tanto la detta elemosina ragione di esami-/na come anco di pena nella quali havessi alcun di loro/contravenuto siano tutti li debitori et contraventuri obligati pa-/gare et satisfare dette elemosine et ragione di esamina di/stime et pene senza disturbo portando ongni rispetto a/detti consuli et consiglieri come loro ufficiali et costandosi per/lo modo come di sopra alcun di essi havere contravenuto sia/et incorra nella pena di onzi doi di applicarsi la me-/ta alle frabiche di detta etcetera et l'altra meta al mastrio delli convertiti di questa cita et di exigersi del modo/sottoscritto et mancando detti consuli et consiglieri in la exactione/delli sudetti ragione et pene siano tenuti pagarle/di proprio et per la exactione di essi si possa contra di loro pro-/cedere del modo sudetto/

Item perche lo impastare della calce molto importa/al fabricare et per la calce bene impastata vengano/le frabice ad essiri bene composte et durabile et non ha-/vendo li mastri che frabicano persona atta et experta che/li serva domandando una cosa sia porgiuta un altro/et per la in pratica del manuali non venno ad essiri/provisti col tempo delli cosi necessarie et perdono per-/chio nel fabricare molto tempo in grave danno//delle persone di detti frabiche per questo si ordina che di/qua innanti nessuno manuali possa et debbia exer-/cire lo officio di manuali senza licentia di detti con-/suli et consiglieri ad effetto di reconuscersi si sia persona/habile et pratica sutta pena di tari setti et grana/deci di applicarsi et exigersi del modo come di sopra/

Item succedendo alcun mastro lavoranti garzoni et ma-/nuali essiri ammalato che li detti consuli et consiglieri sia-/no obligati visitare tali infermo et essendo povero/subvenirlo in tale infermita delle cose necessarie et/per tale effetto possano servirsi delli denari delli sudetti/ragione elemosine et pene per loro exatti et non essendo/quella sufficienti per subventione dello detto infermo/possano con la caxetta raccogliere tra la mastranza/et questo ad honore et laudi dello omnipotenti Iddio/et delli detti sancti quattro incoronati con obligo di/teneri libro di conto con notarci tutto lo introito/della elemosina che entrira et raggioni et dello/exito che si farra con darli consuli passati conto/a quelli che succediranno con poterli costringeri et ex-/pignorari per quello doveranno dare di sotto/

Item perche alle volte accade che alcuni lavoranti seu/garzoni per volere

imparare detta arte siano obligati con al-/cuni mastri servirli per tanto tempo del modo che fra loro/siano convenire et non essendo ancor finito il tempo della/loro obligatione provocati di altri mastri quali li have-/ranno fossi offerto meglio soldo procurano lassare detti/mastri et exirsi di questi non advertendo alle dispesi travagli//et perdita di tempo che detti loro mastri haveranno speso et/consumato per impararli detta arti quando erano in experti/il che non e giusto che altri zappi l'albero et altro coglia/il frutto determinano et concludino percio che di qua innanti/nexuno mastro possa pigliare lavoranti seu garzoni il quali/havessi stato con alcun mastro et non finito il detto tempo/della sua obligatione senza expressa licentia del mastro che/lo haveva per obligato et insignato acio si sappia la occa-/sione per la quale procura nexirsi di detto mastro quali/differentie tra detti mastri garzoni seu lavoranti succedendo-/li haizano da conoscere et iudicare li detti consuli et consi-/gleri et in caso che alcun di essi reclamasse di tali iuditio/fatto per essi consuli et consigleri si habiano da decidiri et/terminare per detti spettabili Iurati seu uno di essi al quale/decisione si habbia di acquiescere necessariamente per/tutte due le parte/

Item che il giorno che si conduce il chilio tutti/li mastri lavoranti garzoni et manuali siano obliga-/ti veniri ad honorare et accompagnare il loro chilio/et mancando alcuno incorra nella pena essendo mastro/di tari septi et grana dechi et essendo lavoranti garzoni/o manuali di tari tre di applicarsi et exigersi del/modo come di sopra/

Item che nel detto giorno che si conduce detto chilio/li detti consuli et consigleri debbiano raccogliere la/offerta di detto loro chilio della quale iuntamenti/con altre elemosine et pene per loro exacti del mo-/do come di sopra siano obligati darni conto alli consuli/et consigleri novavamenti da crearsi et elegirsi in/detto giorno di detti sancti quattro coronati et quello che//non haveranno potuto exigere per la legitima causa/darlo perperdenti/

Item perche li mastri perriaturi sonno quasi di una/profensione et arte con detti mastri muraturi cosa iusta/e che similmenti siano un corpo et iustamenti aiuti-/no le fabriche della detta etcetera et le cose a quella necessarie/si come si costuma nella cita di palermo et altri lochi/domandano perchio detti mastri muraturi che le detti/mastri perriaturi siano obligati sollemnizare ogni/anno insieme con essi detta festa di detti quattro sancti/coronati et in detto giorno ongni anno crearsi uno/consulo et consigleri li quali habbiano da durare/per il tempo sopra assignato nel

qual giorno pure/si habbiano da iuntari con detti consuli et consigleri/di detti mastri muratori et iunstamenti dare cunto della/elemosina ragioni di examina et pene per loro exatte/et quella tutti applicarsi ab beneficio di detta etcetera et che/similmenti habbiano di observari essi mastri perriaturi et loro garzuni li sudetti capituli et observactio-/ne sopra expressati dello modo forma continentia et te-/nuri che in quella si contieni et de verbo ad verbum/et ad unguem/

Id circo hodie die pretitulato predictus magister franciscus/campanella et magister vincentius firraro consules et magistri/simon de marino et cesar ferraro consiliarii cives/drepani mihi notario cogniti presentes coram nobis inter-/venientes in presenti contractu veluti consules et consiliarii//in anno presenti predictae artis magistrorum fabrorum murarium huius/predictae civitatis artem ipsam representates nec non et ad/maiorum cauthelam magister ioseph mannelli magister andreas/di aieli magister carolus di aieli magister petrus ginoisi magister/marius saladino magister augustinus scafisi magister ioannes gazano/magister dominicus marotta magister antoninus manardo magister vin-/centius peluffo magister dominicus de palermo magister ambrosius/mendolino magister ioseph truisi magister andreas lumbaro/magister ioseph fardella magister nicolaus de polizi magister petrus/loniardino magister andreas luchisi magister antonius bertulino/magister vitus de orlando magister franciscus mannara magister iacobus/florentino magister antonius bonsignuri magister antonius maurichi/magister ioseph de artali magister ioseph lo salerno/

Vincentius mancuso antonius piloza antonius pipituni/marcus hiri aloisius belvito nicolaus de petro de costan-/za baptista bono franciscus de alfonso et sebastianus corso magistri/fabri murarii laborantes et manuales etiam mihi notario cogni-/ti presentes coram nobis sponte perse et omnes magistros et laborantes/et manuales tam presentes quam futuros dittam artem exercen-/tes et in futurum et in perpetuum exercituros subscrta omnia et/singula capitula supra accordata constituta et ordinata omniaque/et singula in eis contenta de primo ad ultimum rathificaverunt acceptaverunt laudaverunt et plenissime confirmaverunt/ac rathificant acceptant laudant et plenissime confirmant/iuxta eorum et cuiuslibet eorum seriem continentiam et tenorem/volentes ordinantes et mandantes capitula ipsa in infi-/nitum et in perpetuum inviolabiliter observari debere/tam pro dicta artis beneficio quam pro Dei et prefatorum sane/totum quatuor coronatorum veneracione modo ordi-/ne et modo in predittis capitulis expressis que quidem ca-/pitula et omnia et singula in

eis contenta magistri fabei//murarii nomine dicte artis ac etiam ipsi magistri fabei mura-/rii laborantes et manuales per se et alios magistros eius-/dem artis presentes et futuros in infinitum et in per-/petuum promiserunt convenerunt seque sollemniter obliga-/verunt et obligant inviolabilitur attendere observare et/contra non facere vel venire quorumque et quolitercumque me/notario et dictis magistris consulibus et consiliariis pro ditta arte/et in ea in perpetuum successoribus legitime stipulantibus/in pace et de plano omni contradictione cessantes/

Que omnia etc. sub ipoteca etc. et fiat ritus et executio in/persona et bonis et variari possit etc. ad versus quem ri-/tum et executionem faciendam etc. tenorem et formam presentis con-/tractus examinari verificationem non possint se opponere etc./et pignora etc. renunciantes etc. et preditta attendere etc./

iuraverunt etc. unde etc./

Testes: antoninus la monica vincentius firreri ioannes/pipi et vincentius denaro et quod plures alii cives drepani etc./

NOTE

¹ La Confraternita di San Michele Arcangelo si costituì nel XIV secolo. Essa ebbe vari scopi: umanitari, come l'aiuto ai poveri o il conforto agli infermi; religiosi, come solennizzare ogni anno i Venerdì di Quaresima, curare la formazione cristiana dei confrati, celebrare la festa di San Michele Arcangelo. Altro compito fu quello di curare i gruppi dei *Misteri* favorendone il culto e di regolamentare ed organizzare, d'intesa con le maestranze e le autorità civili della città, le processioni del Martedì, Mercoledì e Venerdì Santo. Nel XVII secolo la Confraternita si unì con la Compagnia del Preziosissimo Sangue di Cristo che perseguiva finalità simili. Questa Compagnia, formata da 180 confrati, aveva fra gli altri compiti quello di organizzare la processione del Venerdì Santo, di condurre a spalla i gruppi sacri, accompagnati, lungo il percorso processuale dai *battitori* che si flagellavano a sangue.

² Archivio di Stato di Trapani, not. Melchiorre Castiglione, registro, n. inv. 10004, c. 141v.; M. SERRAINO in *Trapani nella vita civile e religiosa*, a pag. 67 scrive: «Arte dei Murifabbricari e Scalpellini: La corporazione, già esistente nel 1572 come associazione di fatto, approvò i primi capitoli nel 1645 e li modificò successivamente nel 1685, giusto atto del 27 dicembre, rogato presso il notaio Girolamo Roasi...». Malgrado una minuziosa ricerca di questa fonte, non si è riusciti a trovare l'atto al quale il Serraino si riferisce. L'elemento nuovo comunque è dato dal fatto che l'atto del 13 novembre 1598 che si trascrive, riporta cronologicamente indietro la nascita dello statuto dei Maestri Muratori.

³ L'*Enciclopedia Cattolica*, Sansoni, Firenze 1948, pagg. 585-586, alla voce relativa ai Quattro Santi Coronati riporta che essi, celebrati l'8 novembre erano cinque e non quattro: Claudio, Nicostrato, Sinfroniano (o Sinforiano), Castorio e Semplicio. Pare fossero martiri di origine panonica e che di mestiere facessero i marmorari. Nel Medioevo, si creò una certa confusione con altri quattro martiri romani, quest'ultimi scambiati poi con quattro martiri militari d'Albano che si chiamavano Secondo, Carpofofo, Vittorino e Severiano. A Trapani, i Quattro Santi Coronati venivano celebrati nella ex chiesa di S. Leonardo, in via Nunzio Nasi, distrutta dagli eventi bellici nel 1943 e non più ricostruita.

⁴ Il cilio, o chilio, o cereo era anticamente una elemosina, rappresentata da un grosso cero che ogni maestranza offriva alla Madonna di Trapani. La processione del Cereo, la cui origine viene collocata storicamente intorno al XIII sec., si svolgeva il Lunedì dell'Angelo di ogni anno e vedeva appunto la partecipazione delle maestranze che sfilavano per le vie della città con un cero, i simboli dell'arte e le immagini dei propri Santi protettori. Col tempo, questa processione subì un processo di svilimento del significato religioso (fatto ricorrente in molte altre processioni), di folclorizzazione e di degrado tale che venne definitivamente sospesa alla fine del XVIII sec..

⁵ G. PICCITTO, in *Vocabolario Siciliano*, Catania-Palermo 1990, definisce *pirriaturi* chi estrae le pietre dalle cave; spaccapietre.

⁶ AST, not. Melchiorre Castiglione, minuta, n. inv. 9996, c. 207r. Di questo atto, M. SERRAINO ne dà notizia in *Trapani...*, cit., pag. 259.